CAMERA DEI DEPUTATI N. 1685

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

Riforma delle professioni sanitarie tecniche ed infermieristiche ed istituzione dei relativi ordini professionali

Presentata il 27 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scioglimento anticipato delle Camere che ha posto fine alla XII legislatura ha interrotto il cospicuo lavoro che in sede parlamentare aveva caratterizzato l'esame delle proposte di legge di riforma delle professioni sanitarie tecniche.

Al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di capacità elaborative che aveva accompagnato la predisposizione di testi in materia, si sottopone all'attenzione dei colleghi l'allegata proposta di legge, che tiene conto non soltanto dei punti di convergenza ai quali i soggetti interessati erano pervenuti ma anche della necessità di tenere nella dovuta considerazione una serie di richieste avanzate in più sedi dagli operatori del settore.

In particolare, le norme proposte sono state ricondotte nell'ambito di due capi, sì da tenere distinti gli aspetti attinenti all'area tecnica sanitaria da quelli riconducibili alla disciplina della professione infermieristica, inserendo poi in un apposito e specifico capo le disposizioni sulla formazione, con l'introduzione della laurea in organizzazione e didattica sanitaria per l'accesso alla dirigenza, che invece costituiscono patrimonio comune alle due aree. Sono state altresì previste specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la piena equiparazione (anche relativamente al meccanismo di accesso alla laurea) tra il personale operante e quello in via di formazione.

L'auspicio è che la XIII legislatura possa finalmente portare all'approvazione di un testo legislativo che intervenga a disciplinare compiutamente un settore che ormai da anni attende e legittimamente reclama un efficace intervento del legislatore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ART. 1.

(Professioni sanitarie tecniche e professioni sanitarie di riabilitazione).

1. L'area delle professioni sanitarie tecniche comprende:

a) il tecnico di radiologia;

b) il tecnico di igiene ambientale, degli alimenti e del lavoro;

c) il tecnico di laboratorio;

d) il tecnico igienista dentale;

e) il tecnico di neurofisiopatologia;

f) il tecnico di fisiopatologia;

g) il tecnico dietista;

h) il podologo.

2. L'area delle professioni sanitarie di riabilitazione comprende:

a) il terapista della riabilitazione ovvero fisioterapista;

b) il logopedista;

c) l'ortottista e l'assistente in oftalmologia;

d) l'audiometrista e l'audioprotesista;

e) l'educatore professionale;

f) lo psicomotricista.

3. L'area delle professioni tecniche di interesse sanitario comprende:

a) il tecnico ortopedico;

b) il tecnico ottico-optometrista.

4. Il Ministro della sanità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio sanitario nazionale, può modificare, con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, gli elenchi delle professioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il personale di cui al presente articolo dipendente dal Servizio sanitario nazionale e da enti pubblici non può essere distolto dalle funzioni proprie del profilo di appartenenza.

6. Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati in violazione del divieto di cui al comma 5 sono nulli ed impegnano la responsabilità, personale e diretta, dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

7. Gli esercenti le professioni di cui al presente articolo operano con autonomia professionale nell'ambito delle competenze e funzioni professionali ad essi attribuite. Gli stessi, nell'ambito di tali funzioni e competenze, sono direttamente responsabili degli atti professionali compiuti e ne certificano il risultato al sanitario richiedente.

8. Il personale di cui al presente articolo dipendente dal Servizio sanitario nazionale e da enti pubblici opera in regime di libera professione, in deroga a quanto previsto in materia di incompatibilità dall'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Titolo di studio).

1. Gli esercenti delle professioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della presente legge, devono conseguire il diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Il diploma di cui al comma 1 abilita all'esercizio della professione. Le commissioni per l'esame finale del diploma di cui al comma 1 sono integrate da un rappresentante dell'ordine professionale relativo a ciascuna professionalità.

3. La formazione per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 è attuata secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legilsativo 7 dicembre 1993, n. 517, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della presente legge. Gli insegnamenti a prevalente contenuto professionale, le attività di tirocinio, nonché le funzioni di direzione e coordinamento dei corsi sono conferiti al personale abilitato all'esercizio delle specifiche professioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

4. Il diploma di laurea di cui all'articolo 13 costruisce requisito per l'esercizio di funzioni dirigenziali attinenti il complesso delle professioni di cui al presente articolo e per lo svolgimento di funzioni di docenza nei corsi di formazione di cui al comma 1.

ART. 3.

(Ordine professionale).

1. Alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. Viene altresì istituito in ogni provincia il relativo ordine professionale, che provvede all'iscrizione degli aventi diritto nei relativi elenchi speciali dell'albo professionale.

2. L'esercizio delle professioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della pre-

sente legge è soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Equiparazione dei titoli professionali).

1. Con decreti del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definite le competenze di ciascuna professione di cui al presente articolo. Tali decreti devono essere formulati tenendo conto dei profili già esistenti e dell'autonomia professionale riconosciuta dalla presente legge. In sede di primo inquadramento, alla professione di tecnico di igiene ambientale, degli alimenti e del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde il personale di vigilanza e ispezione del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni, nonché il personale tecnico-sanitario e del ruolo tecnico di cui al medesimo allegato al quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state attribuite funzioni ispettive e di controllo in materia di sicurezza del lavoro. Alla professione di tecnico di fisiopatologia di cui all'articolo 1, corrisponde il personale tecnico di fisiopatologia respiratoria, il tecnico di cardiologia, il tecnico di angiocardiochirurgia e il tecnico di emodialisi, in possesso di diploma o attestato legalmente riconosciuti.

2. I diplomi e gli attestati, legalmente riconosciuti, conseguiti dagli esercenti le professioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conseguiti ai sensi dell'articolo 2.

3. Le regioni programmano l'attività delle professioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, in unità ope-

rative coordinate ciascuna da un operatore con funzioni direttive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.

CAPO II

ART. 5.

(Professione infermieristica, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica).

1. La denominazione « professione sanitaria ausiliaria » riferita alla professione di infermiere, di vigilatrice dell'infanzia, di assistente sanitaria visitatrice e di ostetrica è sostituita, nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge ove ricorra, dalla seguente: « professione infermieristica, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica ».

2. L'infermiere assume la denominazione di: « infermiere responsabile dell'assistenza generale ».

3. L'ostetrica è responsabile dei compiti ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

ART. 6.

(Titolo di studio).

1. L'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'assistente sanitario visitatore e l'ostetrica devono conseguire il diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Il diploma di cui al comma 1 abilita all'esercizio della professione. Le commissioni per l'esame finale del diploma sono integrate da un rappresentante dell'ordine professionale relativo a ciascuna professionalità.

ART. 7.

(Competenze della professione infermieristica, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica).

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono ridefinite le competenze della professione infermieristica, della professione di ostetrica e di quella di assistente sanitario visitatore.

2. Il personale infermieristico, ostetrico e assistente sanitario visitatore dipendente dal Servizio sanitario nazionale e da enti pubblici non può essere distolto dalle funzioni proprie del profilo di appartenenza.

3. Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati in violazione del divieto di cui al comma 2 sono nulli ed impegnano la responsabilità, personale e diretta, dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

ART. 8.

(Organizzazione dell'assistenza infermieristica, ostetrica e dell'attività domestico-alberghiera).

1. Le regioni disciplinano l'organizzazione dell'attività di assistenza infermieristica in uno specifico servizio, articolato a livello regionale, istituito presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, coordinato da un dirigente in possesso del diploma di cui all'articolo 6.

2. Esclusivamente ai fini delle attività domestico-alberghiere, le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, si avvalgono, sotto la propria responsabilità, della collaborazione dell'operatore tecnico addetto all'assi-

stenza, di cui al comma 3 dell'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la formazione degli operatori tecnici addetti all'assistenza ed organizzano i relativi corsi di formazione. L'attestato rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce requisito necessario per la partecipazione alle prove di selezione per l'assunzione in servizio.

ART. 9.

(Ordine professionale).

1. Per l'esercizio della professione infermieristica, della professione di ostetrica e di quella di assistente sanitario visitatore, di cui all'articolo 5, è obbligatoria l'iscrizione al relativo ordine professionale.

2. Gli infermieri che conseguono i diplomi di formazione complementare di cui all'articolo 12 e di laurea di cui all'articolo 13, sono iscritti ad appositi elenchi speciali, tenuti dal rispettivo ordine professionale, al fine dell'esercizio delle specifiche competenze.

ART. 10.

(Equiparazione dei titoli professionali).

1. I diplomi e gli attestati legalmente riconosciuti, conseguiti dagli esercenti le professioni di cui all'articolo 1 prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli conseguiti ai sensi dell'articolo 6.

2. I diplomi di dirigente dell'assistenza infermieristica e di infermiere insegnante dirigente, legalmente riconosciuti, conseguiti prima dell'attivazione dei corsi di laurea di cui all'articolo 13 sono equiparati, ai fini dell'esercizio professionale, a quelli conseguiti ai sensi del medesimo articolo 13.

CAPO III

ART. 11.

(Ordinamento ed attuazione dei corsi).

1. Gli insegnamenti dei corsi di diploma di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge, sono conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, secondo le modalità previste dai protocolli d'intesa stipulati tra regioni e università interessate. Gli insegnamenti a prevalente contenuto professionale, nonché le funzioni di direzione e coordinamento dei corsi, sono conferiti al personale abilitato all'esercizio delle specifiche professioni in possesso di idonei requisiti e, di norma, del diploma di laurea di cui all'articolo 13 della presente legge. Per le attività di guida del tirocinio e di tutorato previste dall'ordinamento didattico definito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, è necessario, di norma, il possesso oltre che del titolo abilitante la specifica professione, del diploma di formazione complementare di cui all'articolo 12 della presente legge.

2. I requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle strutture dove si svolge la formazione sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di intesa con il Ministro della sanità. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano il numero massimo di studenti da ammettere per ogni singolo corso, nel rispetto delle esigenze della programmazione regionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della programmazione delle attività e dei servizi sanitari, determinano, ogni tre anni, il numero degli studenti da ammettere ai corsi di formazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il provvedimento è trasmesso al Ministero della

sanità che, per esigenze derivanti dalla programmazione nazionale o da necessità di riequilibrio interregionale, può richiedere, entro trenta giorni, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la variazione del numero dei posti disponibili per i corsi di formazione delle professioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge.

4. Il riconoscimento degli esami sostenuti in altri corsi universitari di diploma o di laurea può essere concesso agli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario di cui agli articoli 2 e 6 esclusivamente per la convalida di singoli esami previsti nell'ordinamento didattico del diploma universitario e non per abbreviazione della durata del corso stesso in assenza del superamento degli specifici esami ivi previsti.

5. Gli esercenti delle professioni di cui alla presente legge, già in possesso di diploma o attestato equiparato ai sensi degli articoli 4 e 10, che intendono acquisire il diploma universitario ai fini dell'ammissione ai diplomi di laurea di cui all'articolo 13, sono ammessi, previa partecipazione a corsi di preparazione di durata semestrale, appositamente istituiti presso le medesime sedi, all'esame finale di cui agli articoli 2, comma 2, e 6 comma 2.

6. Le regioni nelle quali non sono ubicate sedi universitarie promuovono appositi protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con università di regioni limitrofe.

ART. 12.

(Formazione complementare).

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, individua i settori di attività delle professioni di cui agli articoli 1 e 5, per i quali, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonché alla normativa comunitaria vigente in materia, possono essere attivati, da parte del Servizio sanitario nazionale, presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,

corsi per il conseguimento del diploma di formazione complementare successivi al diploma universitario di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge, nonché corsi di abilitazione alle funzioni direttive.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il corso per il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione di vigilatrice dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, è sostituito dal corso di formazione complementare in assistenza pediatrica.

3. Con decreto del Ministro della sanità sono disciplinati i corsi di cui al comma 1 ed i relativi ordinamenti didattici validi su tutto il territorio e sono determinati i relativi requisiti di accesso. Per quanto concerne l'accesso alla formazione complementare ai fini dell'abilitazione alle funzioni direttive i diplomi di scuola diretta a fini speciali di durata triennale sono riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui agli articoli 2 e 6.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono ogni tre anni, sulla base della programmazione delle attività e dei servizi sanitari, il numero complessivo degli studenti da ammettere ai corsi di cui al presente articolo, determinando il numero dei posti da attribuire presso ciascuna sede ospedaliera ed istituzione privata accreditata. Il provvedimento è trasmesso al Ministero della sanità che, per esigenze derivanti dalla programmazione nazionale o da necessità di riequilibrio interregionale, può richiedere, entro trenta giorni, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la variazione del numero di posti disponibili per la formazione complementare.

ART. 13.

(Diploma di laurea).

1. Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e nell'ambito del piano di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* della legge 9 maggio 1989, n. 168, è istituito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di intesa con il

Ministro della sanità, un corso di laurea in « Organizzazione e didattica sanitaria », al quale sono ammessi i soggetti che esercitano le professioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, in possesso dei relativi diplomi universitari, ed è, altresì, definito l'ordinamento didattico con la previsione dei relativi indirizzi.

2. Il diploma conseguito al termine del corso di laurea di cui al comma 1, costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di dirigenza nonché per lo svolgimento di funzioni di docenza per i corsi di cui all'articolo 12.

3. Con decreto del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato, ogni due anni, sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale, il numero massimo degli studenti che possono iscriversi ai corsi di laurea di cui al comma 1.

ART. 14.

(Ufficio di direzione organizzativa delle professioni sanitarie).

1. Presso ogni azienda sanitaria locale o ente del Servizio sanitario nazionale e della sanità privata accreditata o convenzionata, è istituito l'ufficio di direzione organizzativa delle professioni sanitarie, il cui organico è composto da personale con funzioni direttive, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12. A dirigere tale ufficio è preposto un dirigente in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 13.

ART. 15.

(Norme transitorie).

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono per ogni azienda sanitaria locale ed azienda ospedaliera, un elenco del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale con la qualifica di infermiere generico e di puericultrice in possesso dei titoli attestanti il compimento di un ciclo di studi almeno decennale. Fino al 31 dicem-

bre 1997 il personale inserito negli elenchi suddetti è ammesso, a domanda, subordinatamente al superamento di una prova di esame, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della sanità, ai corsi per la formazione infermieristica. Le commissioni esaminatrici per le prove di esame sono presiedute da un rappresentante dell'Ordine professionale competente per territorio.

2. Gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1 e 5, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e da enti pubblici, che hanno acquisito la qualifica di coordinatore mediante concorso pubblico, sono equiparati, in sede di prima applicazione, ai fini dell'esercizio professionale, al personale con funzioni direttive di cui alla presente legge.

3. Gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1 e 5 possono chiedere il riscatto ai fini previdenziali del periodo corrispondente al corso di studio necessario per il conseguimento del titolo abilitante alla specifica professione. Il relativo onere finanziario è a carico del richiedente.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'atuazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1996, lire 82 miliardi per l'anno 1997 e lire 123 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1685
Lire 500